

COMUNE di TEMPIO

Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della Libertà Personale

REGOLAMENTO

Art.1 (Oggetto)

Il Comune di Tempio Pausania istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato Garante, con i compiti previsti dal presente regolamento.

Art.2 (Funzioni specifiche del Garante)

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale anche mediante:

- la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei Diritti Umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
- la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della funzione dei servizi presenti sul territorio comunale, attivando relazioni ed interazioni cooperative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;

Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una maggiore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei Diritti della Persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.

Il Garante promuove, inoltre:

- l'esercizio dei Diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Tempio, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei Diritti delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art.3
(Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)

Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza nelle scienze giuridiche dei Diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.

Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

L'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche regionali o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e concedendogli adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile.

Art.4
(Nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Affari Istituzionali, nomina il Garante scegliendolo tra le persone residenti o comunque domiciliate a Tempio ed avente i requisiti riportati al punto precedente.

Art.5
(Durata in carica del Garante)

Il Garante resta in carica per cinque anni ed opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia.

L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Art.6
(Dimissioni e revoca)

Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni.

Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco. In questo caso il Sindaco è obbligato entro trenta giorni a provvedere alla nomina di un nuovo Garante a norma dell'art.4.

La revoca del Garante è disposta dal Sindaco, udito il parere della commissione Affari Istituzionali, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati ed è obbligatoriamente attuata quando il predetto dovesse riportare talune delle condanne previste dall'art.58, co. 1 del T.U.E.L.

Il Garante può presentare nei successivi quindici giorni alla comunicazione del provvedimento di revoca, le proprie controdeduzioni. Il Sindaco esamina le controdeduzioni, e udito il parere della

Commissione Affari Istituzionali, provvede in merito e , eventualmente, avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante .

Art.7
(Indennità)

La carica di Garante è gratuita.

Con propria delibera la Giunta Comunale individuerà le modalità di rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Art.8
(Relazione agli organi del Comune)

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed alle commissioni Consiliari per le problematiche penitenziarie.

Il Garante presenta annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno seguente, al Sindaco, una relazione scritta dell'attività svolta, e può essere chiamato a riferire in merito a specifici a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo ed ai suoi compiti.

Art.9
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali in materia di Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale.